TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA, STIPULATO IN TIRANA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 22 NOVEMBRE 1927

Art. 4

Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s'impegna a seguire la sorte dell'altra, mettendo a disposizione dell'alleata tutte le risorse militari, finanziarie e di ogni altra natura, atte a portare un contributo per superare il conflitto, sempre che tale contributo venga richiesto dalla Parte minacciata.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1928, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927
Estremi	Legge 18 dicembre 1927, n. 2633
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-alleanza-difensiva-stipulato-in-tirana-fra-l-italia-e-l/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it